



## REGOLE E PROCEDURE IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO

### 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nell'ambito dell'attività amministrativa e segnatamente dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di corruzione, i soggetti pubblici sono chiamati a svolgere una funzione sussidiaria, marcatamente intesa all'individuazione e segnalazione delle situazioni suscettibili di rivelare fenomeni di riciclaggio.

Sono state, infatti, recepite all'interno dell'ordinamento, la Terza, la Quarta e la Quinta Direttiva Antiriciclaggio.

La UIF (*"Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia"*) ha elaborato, inoltre, le *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni"*, con provvedimento del 23 aprile 2018.

Tuttavia, ad oggi non è disponibile una procedimentalizzazione standardizzata cui ascrivere e secondo cui strutturare le misure e le procedure da adottare al fine di assolvere a dette funzioni sussidiarie. Viene, pertanto, elaborato, con questo documento, uno strumento volto ad identificare alcune regole e procedure ritenute idonee al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- l'individuazione dei livelli di responsabilità coinvolti nelle misure antiriciclaggio;
- l'istituzione di un'adeguata procedura di segnalazione interna, volta a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF e la massima riservatezza nei confronti dei soggetti segnalanti;
- l'idonea verifica della controparte, cui uniformarsi laddove il Consorzio debba stipulare contratti o accordi e sia, quindi, tenuto alla verifica delle controparti ai fini della corretta identificazione;
- la segnalazione alla UIF delle operazioni sospette.

### 2. DEFINIZIONE DI ANTIRICICLAGGIO

Con il D. Lgs. 231/2007, sono state introdotte nell'ordinamento nazionale una serie di adempimenti allo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico-finanziario.

Con antiriciclaggio, si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di beni e altre utilità.

Secondo il codice penale, il riciclaggio consiste nella sostituzione o nel trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti dolosi ovvero nel compimento di altre operazioni che ostacolano l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In altri termini, il riciclaggio di denaro è rappresentato da quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è, in realtà, illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.

### 3. SOGGETTI OBBLIGATI

L'art. 3 del D. Lgs. 231/2007 descrive la categoria dei soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa (intermediari bancari e finanziari) che include:

- intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria;



- professionisti;
- revisori contabili;
- soggetti che svolgono attività di:
  - recupero crediti;
  - custodia e trasporto di denaro;
  - gestione di case da gioco;
  - offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazioni, di giochi, scommesse o concorsi;
  - agenzie di affari in mediazione immobiliare;
- le Pubbliche Amministrazioni e le società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. limitatamente alle attività di pubblico interesse, nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi.

#### 4. AREE A RISCHIO

L'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 dispone l'applicazione delle misure antiriciclaggio agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Le Aree di rischio si sovrappongono a quelle individuate per la prevenzione della corruzione, come individuate dalla Legge n. 190/2012.

Per quanto riguarda il Consorzio di Bonifica il punto che potrebbe rappresentare un'effettiva area di rischio è il punto di cui alla lett. b).

#### 5. INDICATORI DI ANOMALIA

L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), con Provvedimento del 23 aprile 2018, ha adottato e reso note le *"Istruzioni sulla comunicazione di dati e di informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni"*, prevedendo in un apposito allegato elenco, ancorché non esaustivo, gli indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette, al fine di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime (cfr. All. A).

Gli indicatori di anomalia individuati possono essere:

- connessi con l'identità o con il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- connessi con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni;
- specifici per settori di attività (appalti e contratti pubblici — finanziamenti pubblici). Si evidenzia che alcuni indicatori di anomalia specifici del settore appalti sono anche indicatori di rischio di corruzione.

Va, tuttavia, considerato che tali indicatori:



- non sono esaustivi, perciò è sempre necessario svolgere l'analisi in concreto e la valutazione complessiva dell'operazione, tenendo conto, sia degli indicatori, sia anche di tutte le altre informazioni disponibili;
- sono:
  - di carattere generale in ordine a elementi quali l'identità, il comportamento del soggetto e le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni;
  - specifici per tipologia di attività e riguardanti il settore appalti, i contratti pubblici, i finanziamenti pubblici;
- riguardano il "soggetto cui è riferita l'operazione" e cioè il soggetto che entra in relazione con la Pubblica amministrazione e rispetto al quale emergono elementi di sospetto.

Va, inoltre, considerato che la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, rispetto a cui è comunque necessaria una concreta valutazione specifica.

I seguenti criteri, qualora non richiamati dagli indicatori, devono essere comunque tenuti in considerazione ai fini di una valutazione complessiva dell'operazione:

- coerenza con l'attività o il profilo economico del soggetto cui è riferita;
- assenza di giustificazione economica;
- inusualità;
- illogicità;
- elevata complessità;
- significativo ammontare.

## 6. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI AI FINI DEL PRESENTE DOCUMENTO

Nell'ambito della presente Procedura, è utile definire il significato dei seguenti termini:

**"Gestore"**: Referente delle segnalazioni di operazioni sospette, individuato al fine di valutare e trasmettere le segnalazioni alla U.I.F.;

**"Referenti"**: i Dirigenti dei servizi interessati dall'operazione;

**"Operatori"**: i dipendenti del Consorzio di Bonifica;

**"Mezzi di pagamento"**: il denaro contante, gli assegni bancari o postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparati, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquistare, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

**"Operazione sospetta"**: l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere o sospettare che siano in corso o siano state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

**"UIF"**: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti, le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



## 7. PROCEDURE INTERNE E LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

La procedura in questione coinvolge tutta la struttura del Consorzio.

In particolare, nel contesto consortile, accanto al Gestore operano tutti i Dirigenti con il compito di collaborare per l'attuazione del sistema di controllo previsto dal presente documento, oltre a tutti i dipendenti che, a loro volta, sono tenuti a segnalare eventuali operazioni sospette.

In particolare, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, vengono individuati i seguenti livelli di responsabilità interni al Consorzio:

1. **Gestore**
2. **Referenti**
3. **Operatori**

Nello specifico:

A) il Gestore è il soggetto designato all'interlocuzione con la UIF per tutte le comunicazioni e approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica. Egli provvede a:

- delineare e strutturare le fasi del procedimento di controllo attraverso l'elaborazione di appropriate griglie di verifica, affinché ciascun Dirigente/Operatore sia in grado di monitorare i processi appartenenti alle proprie Aree di rischio. Tale attività dovrà essere effettuata con regolarità. Tutta la relativa documentazione dovrà essere contenuta in un'apposita scheda all'interno del PTPCT ;
- nominare, se ritenuto, un Gruppo di Lavoro a supporto della propria attività;
- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Dirigenti secondo le modalità di cui alle presenti disposizioni organizzative;
- valutare la fondatezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute, previo confronto e con il supporto del Gruppo di Lavoro eventualmente individuato;
- garantire, nel flusso delle comunicazioni, il rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti;
- trasmettere dati e informazioni concernenti le operazioni sospette, effettuando la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dell'importo dell'operazione sospetta, per via telematica e senza ritardo alla UIF, attraverso il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione online e secondo i contenuti e le modalità stabiliti dal provvedimento UIF del 23 aprile 2018;
- fungere da interlocutore della UIF per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti, al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni;
- coordinare con il Settore Personale le misure di formazione e informazione in materia di antiriciclaggio rivolte al personale dell'Ente, ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto da parte di ogni soggetto coinvolto nell'attività consortile.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Gestore, anche avvalendosi del personale allo scopo individuato, ha diritto di accedere senza ostacoli a tutta la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta e, in ogni caso, utile a svolgere i necessari approfondimenti.

Qualora ne ravvisi la necessità, può sentire tutti i soggetti coinvolti, al fine di raccogliere informazioni sulle operazioni in esame.

Il Gestore può disporre della documentazione presente nelle banche dati informatizzate esterne quali,



ad esempio Camera di Commercio, Anagrafe Tributaria - Puntofisco, Anagrafe Catasto Nazionale — SISTER, INPS etc.

Nell'ambito del Consorzio di Bonifica, il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio è stato nominato con delibera del CdA n.043 del 29.04.2022 e coincide con la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

## B) I Referenti, individuati nelle figure dirigenziali preposte ad ogni Area del Consorzio :

- devono segnalare esclusivamente per iscritto al Gestore tutte le informazioni e i dati necessari al verificarsi di uno degli indicatori di anomalia elencati, utilizzando la scheda allegata al presente documento (cfr. All. B);
- garantiscono l'applicazione delle presenti disposizioni da parte degli uffici e nelle attività di propria competenza;
- verificano che gli uffici sotto-ordinati si attivino per fornire una corretta vigilanza in materia e adottino procedure e comportamenti che consentano di rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;
- acquisiscono le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dagli Operatori;
- valutano la completezza e la fondatezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute (garantendo tali elementi anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa);
- favoriscono l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- forniscono, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in esame all'interno dell'Area di competenza;
- contribuiscono ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale circa i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi e su eventuali novità normative o regolamentari;
- verificano che siano previste nel Piano di Formazione, nonché effettivamente realizzate, attività formative in ordine alla materia in oggetto.

## C) Gli Operatori:

individuati nei dipendenti dell'Ente, hanno l'obbligo di segnalare eventuali violazioni riscontrate al proprio Dirigente di riferimento (Referente) ovvero direttamente al Gestore, anche avvalendosi del sistema applicato in ordine ai fenomeni di *whistleblowing*.

## **8. COLLABORAZIONE ATTIVA E PASSIVA: PRINCIPI E REGOLE DI AZIONE**

Il Decreto impone, dunque, obblighi di collaborazione per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, collaborazione che avviene secondo due diverse modalità:

- collaborazione passiva, finalizzata a garantire la conoscenza approfondita di consociati ed eventuali controparti contrattuali ed a prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate;
- collaborazione attiva, volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.



## Collaborazione passiva:

I Referenti e gli Operatori quando si trovano a dover istruire una pratica finalizzata alla stipula di un accordo per conto del Consorzio di Bonifica, hanno l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta individuazione della stessa.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché previa valutazione del rischio, ai vecchi contraenti quando:

- vi è il sospetto di un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi sono dubbi sulla veridicità e sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tal fine, il Dirigente può interpellare anche le Pubbliche Amministrazioni al fine di ottenere informazioni sulla controparte, sia essa una persona fisica o una persona giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dal Consorzio di Bonifica, il Dirigente è tenuto ad astenersi dall'instaurare il rapporto, valutando l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.

Tutta la documentazione attinente alle verifiche compiute deve essere custodita e conservata.

## Collaborazione attiva:

La collaborazione attiva si sostanzia nell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Ai sensi del citato art. 1 del provvedimento UIF 23 aprile 2018, *“Gli operatori sono tenuti a inviare la segnalazione di operazioni sospette, prima di compiere l'operazione, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengono da un'attività criminosa (art. 35 del D. Lgs 231/2007)”*.

Il Consorzio di Bonifica si conforma perciò alle seguenti regole di azione e, pertanto, la segnalazione di operazioni sospette:

- va realizzata senza ritardo;
- va realizzata prima di compiere l'operazione sottesa;
- prescinde dall'importo dell'operazione e riguarda anche operazioni tentate, rifiutate o comunque non concluse;
- rappresenta l'esito di una valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istruttoria svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia allegati al provvedimento UIF del 23 aprile 2018, con particolare attenzione alle notizie inerenti alle persone politicamente esposte, soggetti inquisiti ed a nominativi censiti nelle liste pubbliche di terrorismo;
- non richiede necessariamente l'effettiva conoscenza di un determinato reato ed è atto distinto dalla denuncia di reato;
- richiede che sia garantita la massima riservatezza delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della stessa;
- ai fini della prevenzione del finanziamento del terrorismo, presuppone il riscontro dei nominativi nelle liste pubblicate nel sito UIF.

## **9. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA**

Nei casi in cui ci siano i presupposti per sospettare che siano in corso, o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Dirigente del Settore/Ufficio che le abbia



rilevate inoltra la segnalazione al Gestore, secondo la procedura di seguito indicata.

La segnalazione al Gestore deve partire da un'attenta valutazione degli elementi a disposizione del Dirigente ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto. Essa, come è stato detto, deve essere tempestiva e deve tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Il Dirigente ha l'obbligo di segnalare al Gestore:

- le operazioni sospette, anche di modico valore;
- le operazioni non sospette rifiutate, non concluse e/o tentate;
- le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

Dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Dirigente i seguenti aspetti:

- esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
- analisi delle anomalie secondo le indicazioni fornite dall'allegato A del D.M. del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 e dall'allegato al provvedimento UIF del 23 aprile 2018;
- coerenza dell'operazione con attività esercitata dalla controparte;
- esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti);
- valutazione delle informazioni pervenute anche da fonti non ufficiali (es. internet, stampa etc.).

Il Dirigente ha facoltà di chiedere agli altri Settori e Uffici del Consorzio tutte le informazioni utili alla verifica, in modo tale da poter effettuare un'analisi completa dell'operazione ed eventualmente, se non ancora conclusa, chiedere la sospensione della stessa.

Detta attività avverrà anche avvalendosi delle opportune banche dati informatizzate esterne, già indicate.

Il Dirigente del Settore/Ufficio deve trasmettere le segnalazioni attraverso l'apposito modello (cfr. All. B) contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni sospette e tutti gli elementi derivanti dalle verifiche effettuate.

Il modello di segnalazione dovrà essere compilato, sottoscritto e trasmesso dal Dirigente attraverso supporto informatico, al seguente indirizzo: [anticorruzione@bonificavenetorientale.it](mailto:anticorruzione@bonificavenetorientale.it) con la specificazione dell'oggetto "Segnalazione Antiriciclaggio".

L'accesso alla casella di posta elettronica ordinaria è riservato al Gestore e agli Operatori dal medesimo formalmente delegati, nel rispetto dell'obbligo di segretezza.

Il Gestore dovrà inoltrare, a propria volta, la segnalazione ricevuta all'Organismo di Vigilanza, individuato dal Modello Organizzativo.

Nel caso in cui i dipendenti addetti alle strutture competenti rilevino che il Dirigente del Settore/Ufficio sia coinvolto in operazioni a sospetto di riciclaggio, possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore, utilizzando le stesse modalità di cui alle presenti disposizioni organizzative.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso, le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.



## 10. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALLA UIF DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. g), del D. Lgs. n. 231/2007, il Consorzio di Bonifica, tramite il Gestore, è tenuto ad inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta, anche rifiutate o non concluse, quando venga a conoscenza, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso, o che siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'analisi delle operazioni, ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF, è effettuata per l'intera durata del rapporto e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del medesimo.

Nella valutazione delle operazioni, sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alle movimentazioni di elevati flussi finanziari.

Il Gestore, ricevuta la segnalazione interna di cui al punto che precede, può decidere di non effettuare la segnalazione alla UIF, specificando le relative motivazioni, oppure può procedere alla suddetta segnalazione se la ritiene opportuna.

Il Gestore avvisa tempestivamente il Dirigente dell' Area al fine di consentire l'attivazione dei conseguenti provvedimenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, la comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione di operazioni sospette prese in carico e trasmette puntuale e tempestiva informativa anche all'Organismo di Vigilanza.

Il contenuto della segnalazione alla UIF si articola in:

- dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Le segnalazioni alla UIF sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Le segnalazioni sono trasmesse in via telematica, tramite il portale INFOSTAT — UIF della Banca d'Italia.

La UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono comunque richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al Gestore, nonché al soggetto che l'ha effettuata.

## 11. FORMAZIONE

Il Consorzio di Bonifica adotterà misure per l'adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività di potenziamento connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Tale formazione ha carattere di obbligatorietà, continuità e sistematicità e deve tener conto dell'evoluzione della normativa in materia.

## 12. RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette descritto dalle presenti disposizioni organizzative è coperto dalla massima riservatezza.

Nell'ambito della presente materia come sopra disciplinata, tutto il personale è tenuto a evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno, sia all'esterno del Consorzio di Bonifica.





L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo sulla base di disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

### **13. DISPOSIZIONI FINALI**

Le regole e disposizioni contenute nella presente procedura vengono trasmesse a tutti i Dirigenti ed a tutti i dipendenti interessati alle aree di rischio di cui ai precedenti punti.



## ALLEGATO A

### A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio<sup>1</sup>, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi e/o richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
  
2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità di dubbio.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.
  
3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con

<sup>1</sup> Paesi non appartenenti all'Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva 2015/849.



persone politicamente esposte<sup>2</sup> o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associate) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli Enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni no profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni no profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.
  - Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.

---

<sup>2</sup> Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto anticiclaggio.



- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

## **B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.**

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.
  - Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
  - Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
  - Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni no profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoghe attività a fini di lucro.
  - Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
  - Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
  - Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o broker operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.



6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.
  - Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
  - Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
  - Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
  - Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
  - Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
  - Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento delle attività di prestazione di garanzie.
  
7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.
  - Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio dalla sede effettiva.
  - Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
  - Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
  - Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
  - Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
  - Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
  - Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
  - Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.



## C. Indicatori specifici per settore di attività.

### Settore appalti e contratti pubblici<sup>3</sup>

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmata, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante e a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevate nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti alla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.

<sup>3</sup> Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.



- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gare, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminate o difficilmente determinabili, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a subaffidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.



## Settore finanziamenti pubblici<sup>4</sup>

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associate).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

## Settore immobili e commercio

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
  - Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
  - Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
  - Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
  - Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.

---

<sup>4</sup> Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.





- Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
- Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, ovvero frequenti affitto o subaffitto di attività.
- Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.



**Modulo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi e per gli effetti  
del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015  
e del Provvedimento UIF 23 aprile 2018.**

*All'attenzione del Gestore dei fenomeni in materia di antiriciclaggio del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di essere consapevole che i dati e le informazioni di seguito indicate sono raccolti per adempiere agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta previsti dal D. Lgs. n. 231/2007 e dal decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
- di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati e delle informazioni di seguito descritti, alla luce della normativa vigente in materia di antiriciclaggio;

**SEGNALA**

*di aver riscontrato le seguenti operazioni anomale/sospette:*

<b>DESCRIZIONE EVENTO/OPERAZIONE con particolare riferimento all'anomalia rilevata</b>	<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>DATA IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SEGNALAZIONE</b>



# CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

--	--	--	--

*Alla presente viene allegato anche l'elenco degli indicatori di anomalia di cui all'Allegato A alle Regole e procedure in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, compilato con l'indicazione dei ritenuti indicatori di anomalia riscontrati.*

*Eventuali note riferite all'operazione, al contesto economico-finanziario o al motivo del sospetto e ai collegamenti relativi tra le operazioni, rapporti e soggetti coinvolti:*

---

---

---

---

---

---

*Alla luce di quanto riscontrato, il sottoscritto*

**RICHIEDE**

*al Gestore delle Procedure Antiriciclaggio di effettuare le opportune verifiche di competenza e, in caso di esito positivo, di trasmettere la segnalazione alla UIF presso la Banca d'Italia.*

*Data* \_\_\_\_\_

*Firma* \_\_\_\_\_